




**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10/01/2013

prot. 1201

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicizzazione dal 11 GEN. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 6 del 8/01/2013

Del Registro Generale n. 23 del 11 GEN 2013

OGGETTO: Azienda Agricola "Agri Cannito Snc";
Risarcimento danni uso del terreno adibito a sito di stoccaggio RSU in località Cannito;
- Impegno di spesa anno 2013.
- Approvazione schema di contratto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 04 del 04/01/2013 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio 2013, agli stessi patti e condizioni e secondo le pesature del verbale n.06 del 04/12/2012;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 548 07/01/2013 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree e dei Servizi del Comune, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 04 del 04/01/2013, secondo quanto in premessa stabilito senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio 2013, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto.

Premesso

- che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con atto di Giunta Comunale N°35 del 29/01/2001, furono programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica comunale dismessa, ubicata in località Cannito, su terreno distinto in Catasto al foglio di mappa n°65, particella n° 5, dell'allora proprietario Sig. Picilli Giovanni;
- che il Sig. Picilli Giovanni, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di Capaccio con n° 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso;
- che successivamente con atto Rep. n° 2385/01, Rep. n° 2397/01 e Rep. n° 2432/01, furono stipulati regolari contratti di affitto relativi all'uso del terreno ed all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto;
- che, con nota assunta al Prot. Gen.le del Comune al n° 32973 del 11/12/2002 gli eredi della Ditta Picilli Giovanni, comunicavano gli estremi della nuova costituenda Società, rappresentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., a mezzo del socio amministratore Sig. PICILLI Erasmo, nato a Salerno il 02/01/1975 e residente in Salerno alla Via Rocco Cocchia, n° 77, giusto contratto di comodato registrato il 15/12/2003, al n. 1545 dall'ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania;
- che nell'anno 2003, per il fitto del terreno adibito alle attività di che trattasi, di proprietà della Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 2787/03;
- che relativamente all'anno 2004, è stato sottoscritto il contratto di affitto con n. 2803/04 di Rep. chiarendo all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione che: *"le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposta un'indennità pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, oltre gli incrementi degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno in corso, nella misura dell'1,80%, pari a € 74,37 che determinano una spesa totale mensile di € 4.206,02, per un totale di € 50.472,24/anno, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia Regionale A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto"*;
- che per il fitto del terreno in argomento, adibito a sito di stoccaggio RR.SS.UU., sono stati sottoscritti i seguenti contratti: per l'anno 2005 il contratto Rep. n. 2934/05, per l'anno 2006 il contratto Rep. n. 3034/06, per l'anno 2007 il contratto Rep. n. 3140/07, per l'anno 2008 il contratto Rep. n. 3267/08, per l'anno 2009 il contratto n. 3420 di Rep., per l'anno 2010 il contratto n. 3582 di Rep., per l'anno 2011 il contratto n. 3700 di Rep., e per l'anno 2012 in data 20/02/2012 il contratto n. 3804 di Rep.;
- che in attesa della bonifica dell'area secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione per la messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa, o fatti e/o provvedimenti che modifichino la situazione esistente, è necessario provvedere alla stipula di nuovo contratto di fitto dell'area di che trattasi, nonché procedere ad assumere l'impegno di spesa per il relativo indennizzo di occupazione del suolo;
- che i contratti di locazione per legge, devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate entro 30gg della data di stipula.
- Che in attesa della pubblicazione ufficiale dell'incremento degli indici ISTAT del costo della vita al 31/12/2012, condizione assoluta ed essenziale per la definizione degli importi da corrispondere alla Società "AGRI CANNITO SNC", così come stabilito all'art. 9 – *Risarcimento e Remunerazione*, del contratto n. 2803/04 di Rep., per non incorrere in sanzioni e interessi legali previsti per legge per ritardi per la registrazione del contratto de quo, viene stabilito

provvisoriamente, che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposto alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C. un'indennità pari a € 4.823,41 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, che determina una spesa annua di € 57.880,97 comprensiva degli incrementi indici ISTAT del costo della vita riferita al 30/11/2012 che risulta essere dell'1,80%;

- Che occorre pertanto procedere ad impegnare la somma disponibile sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio provvisorio esercizio finanziario 2012 in corso di formazione pari a € 56.857,53 e procedere conseguentemente alla stipula di nuovo contratto di affitto dell'area di che trattasi;
- che, occorre inoltre procedere all'approvazione del nuovo schema di contratto da sottoscrivere con la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., nel quale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, viene indicato il fine che il contratto stesso intende perseguire, l'oggetto e la forma delle clausole da assegnare, così come integrato e/o modificato rispetto ai precedenti contratti con i seguenti articoli:
 - ART. 9 – L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti senza penale alcuna nei confronti della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., previa comunicazione scritta, da inviarsi mediante raccomandata A/R, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto;
 - ART. 10 – Considerato che i contratti di locazione devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate entro 30gg della data di stipula, per non incorrere in sanzioni e interessi legali previsti per legge, in attesa della pubblicazione ufficiale dell'incremento degli indici ISTAT del costo della vita al 31 dicembre 2012, condizione assoluta ed essenziale per la definizione degli importi da corrispondere alla Società "AGRI CANNITO SNC", così come stabilito all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione, del contratto n. 2803/04 di Rep., le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposto alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C. un'indennità pari a € 4.823,41 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, che determina una spesa annua di € 57.880,97 comprensiva degli incrementi indici ISTAT del costo della vita riferita al 30/11/2012 che risulta essere dell'1,80%;

Dato atto che la spesa non è frazionabile.

Visto la delibera di G.C. n. 211 del 11/07/2001

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/02/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 28/03/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 121 del 30/07/2001.

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;


Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di approvare – come approva l'allegato schema di contratto di affitto dell'area in argomento, da stipularsi con la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., per il periodo 01/01/2012 al 31/12/2012;
3. Di impegnare – come impegna, la somma di € 56,857,53 con riserva di impegnare successivamente ulteriori somme se necessarie, per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, a favore della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., da corrispondere in canoni mensili stabiliti provvisoriamente in attesa della pubblicazione ufficiale dell'incremento degli indici ISTAT del costo della vita al 31/12/2012, così come stabilito all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione, del contratto n. 2803/04 di Rep.in € 4.823,41;
4. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013 in corso di formazione;
5. Di procedere conseguentemente alla stipula del contratto di affitto per l'anno in corso, relativo all'uso del terreno di circa mq 4.000, adibito a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., e situato nel recinto della vecchia discarica comunale esaurita, con la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.;
6. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'rt. 183 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta autorizzazione;

A/R

il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Carmine GRECO



Rep. N° /2013

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI AFFITTO DI UN TERRENO DI CIRCA 4.000 MQ., ADIBITO
A SITO DI STOCCAGGIO RR.SS.UU., SITUATO NEL RECINTO DELLA
VECCHIA DISCARICA COMUNALE ESAURITA.

- Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.;

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di
_____, presso la sede municipale, avanti a me, dott. Andrea
D'Amore, Segretario Comunale del Comune di Capaccio, autorizzato a
rogare in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti
di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso,
in conformità dell'art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi,
da una parte, l'ing. Carmine GRECO, nato a Nola (NA) il 14/05/1963, Cod.
Fisc. GRC CMN 63E14F9240, nella qualità di Responsabile dell'AREA VI di
questo Comune (C.F. 81001170653), il quale si costituisce esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, dall'altra, la Ditta
"Eredi di Picilli Giovanni", con sede in Capaccio (SA) alla località Cannito,
rappresentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.,
P.IVA 03952290652, a mezzo del socio amministratore, Sig. Picilli Erasmo,

nato a Salerno il 02/01/1975, ed ivi residente alla Via Rocco Cocchia, n. 77,
giusto contratto di comodato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Vallo della Lucania (SA) in data 15/12/2003, al n. 1545, in qualità di parte
comodataria del terreno, sito in Località Cannito di Capaccio è precisamente
indicato in mappa catastale al Foglio 61, particella 167, persone
giuridicamente capaci e della cui identità io Ufficiale rogante, sono
personalmente certo;-----

Premesso:

- Che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento
rifiuti, con atto di Giunta Comunale n. 35 del 29/01/2001, furono
programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di
stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica
comunale dimessa, ubicata in Località Cannito, su terreno distinto in Catasto
al Foglio di mappa n. 61, particella n. 167, dell'allora proprietario, Sig.
Giovanni Picilli;-----

- Che il Sig. Giovanni Picilli, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad
Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di
Capaccio con n. 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a
disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di
Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla
fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso-

- Che successivamente, con atti Rep. n.2385/01, Rep. n.2397/01 e Rep.
n.2432/01, furono stipulati contratti di fitto per l'uso del terreno ed

all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di
effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di
Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di
effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa
dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previa stipula di nuovo contratto;-----
- Che, per l'anno 2003, per la proroga di affitto del terreno di che trattasi, di
proprietà della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., è
stato sottoscritto il contratto di Rep. n. 2787/03 agli stessi patti e condizioni
del contratto principale; -----
- Che, nell'anno 2004, è stato sottoscritto il contratto n. 2803/04 di Rep.,
riconoscendo alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.,
un'indennità mensile di € 4.131,65 oltre gli incrementi indici ISTAT nella
misura dell'1,80%, che hanno determinato una spesa totale annua pari a €
50.472,24; -----
- Che per il rinnovo del fitto del terreno in argomento, adibito a sito di
stoccaggio RR.SS.UU., sono stati sottoscritti i seguenti contratti: per l'anno
2005 il contratto Rep. n. 2934/05, per l'anno 2006 il contratto Rep. n.
3034/06, per l'anno 2007 il contratto Rep. n. 3140/07, per l'anno 2008 il
contratto Rep. n. 3267/08, per l'anno 2009 il contratto n. 3420 di Rep., per
l'anno 2010 il contratto n. 3582 di Rep., per l'anno 2011 il contratto n. 3700
di Rep., e per l'anno 2012 in data 20/02/2012 il contratto n. 3804 di Rep.;---
Tanto premesso, tra i costituiti, dott. Ing. Carmine Greco e Sig. Erasmo
Picilli, nelle rispettive qualità, si conviene e stipula quanto appresso:-----

- ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte.-----

- ART. 2 - Il presente contratto, ha per oggetto la concessione in uso al Comune di Capaccio, da parte della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., del terreno di circa mq. 4000, già adibito a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., situato nel recinto della vecchia discarica comunale esaurita, alle condizioni economiche indicate ai successivi articoli 9 e 10;-----

- ART. 3 - La Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., non assume nessun obbligo per la gestione del sito di stoccaggio e per la bonifica dello stesso alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio dello stesso, in attesa dell'entrata in funzione dei siti per la vagliatura dei rifiuti già individuati;-----

- ART. 4 - La Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., consente in ogni caso, l'attività di altra ditta, se il Comune lo ritenesse, per le operazioni di stoccaggio dei rifiuti e per l'uso del terreno alle condizioni riportate;-----

-ART. 5 – Il Comune di Capaccio, si assume l'onere della gestione dell'area e della bonifica del terreno alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio degli RR.SS.UU., il tutto, dovrà avvenire entro mesi 3 (tre), dall'ordine di trasferimento degli stessi, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretario di Stato per l'Emergenza Rifiuti in Campania ;-----

Eventuali ritardi, comporteranno l'applicazione di una penale di € 5.164,00

(cinquemilacentosessantaquattro/00) al mese o frazione di mese, fermo

restando la remunerazione di cui al successivo art. 10;-----

- ART. 6 – Il Comune di Capaccio, si assume l'onere del recupero e dello
smaltimento del percolato prodotto, secondo le leggi vigenti in materia, così

pure la fornitura del materiale necessario per il trattamento dei RR.SS.UU.,

compreso la fornitura di prodotti chimici necessari alla disinfestazione e alla

derattizzazione;-----

-ART. 7 - La Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., è

esonerata da ogni responsabilità, in particolare, ambientale ed igienico-

sanitario, derivante dall'uso in questione da parte del Comune di Capaccio;--

- ART. 8 – Il presente contratto di affitto, ha la durata di mesi 12 (dodici) e

pertanto con scadenza al 31/12/2013;-----

- ART. 9 – L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli

impegni assunti senza penale alcuna nei confronti della Società "AGRI

CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., previa comunicazione scritta, da

inviarsi mediante raccomandata A/R, qualora intervengano fatti o

provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula

del contratto;-----

- ART. 10 – Considerato che i contratti di locazione devono essere registrati

presso l'Agenzia delle Entrate entro 30gg della data di stipula, per non

incorrere in sanzioni e interessi legali previsti per legge, in attesa della

pubblicazione ufficiale dell'incremento degli indici ISTAT del costo della

vita al 31 dicembre 2012, condizione assoluta ed essenziale per la definizione degli importi da corrispondere alla Società "AGRI CANNITO SNC", così come stabilito all'art. 9 – *Risarcimento e Remunerazione*, del contratto n. 2803/04 di Rep., le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposto alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C. un'indennità pari a € 4.823,41 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, che determina una spesa annua di € 57.880,97 comprensiva degli incrementi indici ISTAT del costo della vita riferita al 30/11/2012 che risulta essere dell'1,80%;-----

- ART. 11 – Il pagamento, dovrà essere corrisposto inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura o nota di credito al protocollo Generale dell'Ente. La condizione è assoluta ed essenziale;-----

L'eventuale inosservanza del termine di pagamento, comporterà l'applicazione di una penale di € 516,00 (cinquecentosedici/00) al giorno;----

- ART. 12 – Sono a carico del Comune di Capaccio, tutte le spese di registrazione del presente contratto;-----

Il presente contratto, dattiloscritto su n. 3 fogli a doppia facciata, su carta resa bollata, viene letto alle parti contraenti, le quali avendolo trovato rispondente alla loro volontà, insieme con me lo sottoscrivono;-----

Per il Comune di Capaccio _____

Per la Ditta Agri Cannito Snc _____

Il Segretario Generale _____